CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

C.N.D.C.E.C.
Prot. 8188 del 20-10-2009
Tipo: PARTENZA

Roma, 19 OTT 2009

FM/ab

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Treviso
Via Roma, n.20
31100 - Treviso

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 408 – 2009 – Procedimento disciplinare – decorrenza prescrizione azione disciplinare

In relazione alla Vostra richiesta di chiarimenti del giorno 7 ottobre 2009 in merito alla prescrizione dell'azione disciplinare nel caso di procedimento per fatti costituenti anche reato, si osserva quanto segue.

Le norme che regolano i procedimenti disciplinari stabiliscono un termine di prescrizione ("cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento"– cfr. art. 56 del D.Lsg. n. 139 del 2005) ma non ne regolano i rapporti con l'azione giudiziaria. Sul tema, con riferimento alla disciplina – formulata in modo non uguale ma, per quanto qui interessa, analoga a quella dettata dall'art. 56 cit. - si segnala un notevole dibattito della giurisprudenza che ha spesso condotto a decisioni contrastanti, ad esempio sull'applicabilità o no della regola della sospensione dei relativi termini in costanza di giudizio e sulla natura istantanea o permanente dell'interruzione medesima.

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349

In materia si segnala che la giurisprudenza distingue due situazioni: nel caso in cui si tratta di esercitare la funzione disciplinare per un comportamento non coincidente, ancorché connesso a quello per il quale il professionista è tratto a giudizio penale, il termine prescrizionale di 5 anni non subisce alcuna sospensione né interruzione (ciò, evidentemente, fatto salvo il caso che nel frattempo l'azione disciplinare iniziata non sia poi stata sospesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Regolamento per l'esercizio delle funzione disciplinare territoriale che espressamente prevede la sospensione del termine di prescrizione in tale evenienza).

Nel caso in cui si tratta invece di esercitare l'azione disciplinare per il medesimo fatto per il quale il professionista è sottoposto a processo penale la Suprema Corte, con riferimento a norme analoghe, relative alla disciplina della professione dei medici, ha più volte affermato che *"il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso; ne consegue che il nuovo termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza penale è divenuta definitiva, rimanendo invece irrilevante la data in cui l'organo disciplinare ha notizia della definitività del procedimento penale"* (Cass. Civ., Sez. III, 2 marzo 2006, n. 4658; Cass. Civ., Sez. III, 15 giugno 2001, n. 8141; Cass. Civ. *Sez. III, sent. n. 14811 del 15 novembre 2000;* Cass. Civ., Sez. III, 15 gennaio 2007, n. 636).

Inoltre la stessa Corte di Cassazione, con riferimento specifico a casi di procedimento disciplinare a carico di avvocati, ha stabilito (cfr. Cass. Civ. sez. Unite, 29 aprile 2008, n. 10816 in Giur. It. 2009, 2, 334; 1 ottobre 2003, n. 14629 ed 8 marzo 1993, n. 2762) che quando il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione penale il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Ne deriva il compimento della prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare se entro tale termine dal compimento del fatto non sia stata iniziata né l'azione disciplinare né il processo penale (vedi in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 8 giugno 2001, n. 7787); ne deriva a sua volta che se prima della scadenza di tale periodo si è invece avviato il

processo penale il termine di prescrizione per esercitare l'azione disciplinare ha subito nel frattempo un'interruzione onde quell'azione può ancora avere luogo.

A quest'ultimo proposito, si precisa che è con la notificazione della citazione a giudizio penale che si instaura il relativo processo e si compiono gli effetti interruttivi di cui sopra. Ne deriva che la mera sottoposizione ad indagine così come la mera richiesta di citazione a giudizio non hanno alcun effetto interruttivo.

Effetti interruttivi della prescrizione ha anche, evidentemente, la sentenza di condanna.

Stante la complessità della materia e l'esistenza di opinioni contrastanti pare comunque consigliabile l'apertura del procedimento e la sua sospensione in attesa del giudizio connesso.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione